

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 15.10.2019, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio chiede la restituzione della somma di € 3.043,55 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 14.12.2007 ed estinto anticipatamente nel 2012, in corrispondenza della rata n. 50, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 42.600,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 355,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese di assistenza difensiva pari a € 200,00.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo è stato presentato in mancanza di idonea procura, non essendo allegata l'autenticazione della firma della parte ricorrente. Nel merito, la resistente eccepisce: la natura up-front delle commissioni percepite dall'agente; la rimborsabilità del solo "premio netto" della quota degli oneri assicurativi, attesa la natura upfront di voci quali diritti ed imposte; la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, attesa la natura up front delle stesse. Con riferimento alla richiesta di rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza tecnica, l'intermediario eccepisce la non rimborsabilità delle stesse, atteso



che: la lite ha carattere seriale; il ricorrente non si è avvalso dell'intervento di un legale e non ha prodotto documentazione che ne comprovi il pagamento.

Al fine di transigere la vicenda, l'intermediario si è dichiarato disposto a offrire la somma di € 1.141,35, oltre agli interessi legali e al rimborso delle spese di procedura (€ 20,00).

In conclusione, l'intermediario chiede: in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato in assenza di un valido reclamo; in via subordinata, chiede che venga rigettato il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti.

Preliminarmente, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso per mancanza di idonea procura allegata al reclamo. Il Collegio osserva che è presente in atti procura debitamente sottoscritta dal ricorrente. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF nel ritenere che il reclamo non sia in alcun modo equiparabile all'atto introduttivo di un procedimento giudiziario, per la cui valida presentazione con il ministero di un difensore occorrerebbe una procura conferita con le forme prescritte dall'art. 83 c.p.c., e dunque – ove trattasi di procura speciale apposta in calce o margine dell'atto – con firma autenticata dal difensore (Collegio Palermo, decisione n. 401 del 09 gennaio 2019). Peraltro, nel caso di specie, l'intermediario ha a suo tempo riscontrato nel merito il reclamo, circostanza quest'ultima che, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, consente di ritenere raggiunto lo scopo che il reclamo riveste nel procedimento ABF. Il Collegio, pertanto, non accoglie l'eccezione di parte resistente.

La sussistenza del relativo diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

1) “spese di istruttoria”, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 108,43.

Questo Collegio conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

1) “commissioni intermediario del credito”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 994,00;

2) “commissioni finanziatore”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 1.250,39, di cui € 117,60 già rimborsate dall’intermediario.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. Con riferimento alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo secondo criteri alternativi al pro-rata temporis, si rileva che il contratto ne esclude la retrocessione e in atti non sono presenti le CGA. Quanto al premio assicurativo non maturato, si rappresenta che la resistente ha allegato evidenza circa il premio netto di polizza che, alla luce degli orientamenti condivisi tra i Collegi, sarà preso in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esame per la determinazione dell'importo del premio assicurativo non maturato. Il Collegio, in linea con l'orientamento consolidato dell'ABF, ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso degli oneri assicurativi secondo il criterio del pro rata temporis per un importo pari a € 634,36.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 2.869,58, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.869,58, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI